

I principi fondamentali della Costituzione

Democrazia
libertà e uguaglianza
sono i tre principi
su cui si basa
la Costituzione
legge fondamentale
dello Stato.
Analizziamo
i primi, importanti
articoli
della Costituzione.

Workmate

La prima Costituzione dell'Italia unita fu lo **Statuto Albertino**, che rimase in vigore dal 1861 fino alla fine della seconda guerra mondiale.

Lo Statuto Albertino prevedeva una monarchia costituzionale di stampo liberale, formata da un Parlamento diviso in due Camere, una elettiva (la **Camera dei deputati**) e una di nomina regia (il **Senato**).

Lo Statuto limitava il potere del Re e affermava i diritti dei cittadini e la loro uguaglianza di fronte alla legge. Lo Statuto non prevedeva una separazione dei tre poteri dello Stato, poiché essi appartenevano al Re, che, oltre a nominare una delle due parti del Parlamento, sceglieva sia i ministri che formavano il Governo, sia i giudici che amministravano la giustizia. L'istituzione dello Statuto Albertino fu una sorta di espediente per prevenire possibili moti rivoluzionari: essa infatti non fu votata dal popolo, ma "concessa" dal re Carlo Alberto ai sudditi del Regno di Sardegna dopo i moti del 1848 e fu estesa a tutto il Paese in seguito all'unità d'Italia.

Era una Costituzione **flessibile**, nel senso che poteva essere facilmente modificata da leggi ordinarie, a seconda delle esigenze del sovrano e del Governo in un certo momento. Durante il periodo della dittatura fascista, lo Statuto Albertino, pur rimanendo formalmente in vigore, venne svuotato di significato in seguito ai provvedimenti repressivi adottati da Mussolini (come, ad esempio, le leggi discriminatorie nei confronti dei cittadini italiani di origine ebraica).

Dopo la seconda guerra mondiale, tutti i cittadini italiani, attraverso una votazione, scelsero come forma organizzativa dello Stato, la Repubblica ed elessero un'**Assemblea Costituente**, che aveva lo scopo di preparare una nuova Costituzione.

Il 25 giugno si riunì per la prima volta l'Assemblea Costituente, il primo organismo eletto da tutti i cittadini italiani, per dare inizio ai suoi lavori.

La Costituzione del nuovo Stato fu approvata a stragrande maggioranza (453 voti favorevoli e 62 contrari) il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948, cent'anni dopo la promulgazione dello Statuto Albertino.


Si trattava dunque di una Costituzione non concessa ai cittadini da un potere precostituito (come lo Statuto di Carlo Alberto), ma votata dai rappresentanti eletti dal popolo italiano. Coloro che la elaborarono vollero anche che fosse una Costituzione rigida, cioè che non fosse possibile modificarla se non con procedure particolari.

Quali erano i contenuti più nuovi della Costituzione repubblicana?

Dopo l'esperienza della dittatura, della guerra, dell'occupazione straniera, il popolo italiano aspirava ad un ordinamento che non solo ripristinasse i **diritti civili** violati dal fascismo, ma che garantisse la partecipazione di tutti i cittadini alla gestione del potere, garantisse cioè per tutti i **diritti politici**.

Ma gli italiani che avevano combattuto la guerra di Resistenza avevano voluto che la loro lotta di liberazione dal nazifascismo fosse anche una lotta contro le ingiustizie che da sempre colpivano le classi più povere. L'Assemblea Costituente non poteva ignorare queste ragioni, e per questo stabilì nel nuovo ordinamento una serie di **diritti sociali**, che costituiscono la parte più nuova e più viva della Costituzione, in quanto mirano a «rimuovere gli ostacoli» che impediscono il pieno **sviluppo della persona** umana: il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, all'assistenza, alla casa.

La Costituzione repubblicana è un compromesso, frutto degli ideali e degli orientamenti politici diversi presenti nelle varie forze democratiche che si erano opposte al fascismo e che si occuparono di stenderla: cattolici, liberali, repubblicani, socialisti e comunisti. Le caratteristiche della nostra Costituzione rispecchiano perciò il carattere di incontro tra posizioni politiche diverse, a volte addirittura opposte, che segnarono la sua nascita.



- Schema della Costituzione concessa al Regno di Sardegna da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848, chiamata Statuto Albertino. In essa i tre poteri appartengono al Re. Egli nomina il Senato che, con la Camera e con il sovrano, esercita il potere legislativo; i ministri esercitano il potere esecutivo sotto la direzione del sovrano e rispondono del loro operato alle Camere; i giudici

esercitano il potere giudiziario. L'unico organo elettivo è la Camera, eletta dai cittadini più ricchi. Con l'unità, lo Statuto del Regno di Sardegna fu automaticamente esteso a tutta la nazione e divenne la prima Costituzione dell'Italia. Nel 1913, con la riforma elettorale, furono ammessi al voto tutti i cittadini maschi.

La Costituzione è la **legge fondamentale dello Stato**. In essa viene stabilito l'ordinamento dello Stato stesso, sono descritti i diritti e i doveri dei cittadini e i principi ai quali le leggi si devono ispirare.

Si tratta di un documento formato da **139 articoli** e diviso in **tre parti** principali.

Nella prima parte, 12 articoli proclamano, in modo solenne, i **principi fondamentali** che stanno alla base della Costituzione e, quindi, dello Stato italiano.

Nella seconda parte della Costituzione sono elencati i **diritti e i doveri dei cittadini**. Si compone di 42 articoli, raggruppati in quattro titoli, che trattano i seguenti temi:

- rapporti civili;
- rapporti etico-sociali;
- rapporti economici;
- rapporti politici.

Nella terza e ultima parte della nostra Costituzione viene stabilito l'**ordinamento della Repubblica**, cioè l'organizzazione dello Stato. Essa è formata da 85 articoli, raggruppati in sei titoli, che definiscono:

- Parlamento;
- Presidente della Repubblica;
- Governo;
- Magistratura;
- Regioni, Province, Comuni;
- garanzie costituzionali.

In quest'ultimo titolo sono riportate le regole per cambiare la Costituzione, dalle quali si deduce che la Costituzione repubblicana è una Costituzione **rigida**, cioè difficile da cambiare con una semplice legge, giacché la procedura legislativa di revisione costituzionale è lunga e complessa. Con ciò viene ribadita la superiorità delle norme contenute nella Costituzione rispetto alle altre leggi dello Stato.

La Costituzione italiana si fonda su **tre principi** fondamentali: libertà, uguaglianza e democrazia.

Il principio della **libertà** viene proposto come un valore generale (l'uomo nasce libero, cioè con diritti fondamentali che nessuno può violare) e viene calato nella realtà sociale. Il secondo principio della cui salvaguardia si occupa la Costituzione è quello dell'**uguaglianza**: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, senza alcuna distinzione, principio ribadito anche all'interno della famiglia.

Il terzo principio è la **democrazia**, riconosciuta fin dal primo articolo: «L'Italia è una Repubblica democratica» cioè: «la sovranità appartiene al popolo».

A fondamento della Repubblica

Libertà: libero arbitrio, facoltà di scelta in senso assoluto; anche se le possibilità di scelta sono sempre circoscritte e "appesantite" da resistenze di vario genere.

Politicamente i vantaggi di un tale concetto di libertà sono molto grandi poiché esso impedisce che salga al potere una qualsiasi forma di dittatura.

Nel diritto, il termine libertà trova applicazione nella giurisprudenza; i diritti di libertà sanciti dalla Costituzione rappresentano una concessione dello Stato al cittadino, sia come singolo che come unità integrante della società e fissano i limiti del potere statale. Fra i principali diritti di libertà ricordiamo: la libertà personale, di religione, di pensiero, di stampa, di istruzione, di associazione, economica.

Democrazia [dal greco: governo del popolo]: termine con cui si designa la forma di governo in cui il potere viene esercitato direttamente dal popolo.


Caratteri della democrazia sono: l'uguaglianza politica, l'autogoverno del popolo ed il principio maggioritario. L'impossibilità pratica dell'esercizio politico di tutti i cittadini contemporaneamente, ha comportato di necessità l'istituzione di organi di essi rappresentativi, eletti dal popolo stesso.

Esperienza politica vivissima nei Paesi di tradizione anglosassone, la democrazia è stata in Europa messa a serio repentaglio nella storia più recente, dal nazismo e dal fascismo, ma alla fine del secondo conflitto mondiale essa si affermò decisamente nella maggior parte delle nazioni europee.

Uguaglianza: possibilità, fra due cose, di poter essere scambiate e sostituite nella medesima determinata relazione, fermo restando il valore di quest'ultima. Essendo impossibile che due cose siano perfettamente identiche da tutti i punti di vista, si dirà di due cose che sono eguali circa il peso, il colore, ecc., ma resteranno ferme altre eventuali differenze specifiche.

Trasferendo il concetto a livello morale, si ammette allora che tutti gli uomini hanno fra loro delle differenze, ma posseggono un comune dato di uguaglianza, cioè il fatto di essere uomini; in base a tale considerazione si dirà poi che «tutti gli uomini sono uguali».

Dipende dall'uguaglianza morale quella politica, che consiste nel ritenere eguali tutti i cittadini di fronte alla legge, ovvero sostituibili in quelle diverse circostanze che essa può prevedere. Tale uguaglianza politica viene sancita dalla Costituzione Italiana all'articolo 3 (in cui si distingue tra uguaglianza formale e sostanziale).




Analizziamo ora, in modo più approfondito, i principi sui quali si basa l'ordinamento costituzionale del nostro Paese.


La Costituzione stabilisce principalmente che «l'Italia è una **Repubblica**» (art. 1) e che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» (art. 139). È evidente che il venir meno di questo principio metterebbe in discussione l'intera Costituzione, nata appunto dalla volontà della maggioranza degli italiani di ripudiare la monarchia. Per questo motivo l'Assemblea Costituente, là dove indicò i modi per apportare modifiche alla Costituzione, prescrive che la forma costituzionale repubblicana non potesse essere cambiata.




Il secondo principio che caratterizza il nostro Stato è il **sistema democratico**: l'art. 1 della Costituzione dice infatti che «L'Italia è una Repubblica democratica» e che «la **sovranità** appartiene al **popolo**». I cittadini esercitano la sovranità per mezzo del voto partecipando all'attività politica degli organismi di cui fanno parte. La facoltà di poter esercitare effettivamente questi diritti politici è garantita dalle norme che tutelano la libertà e la segretezza del voto (art. 48) e che consentono di riunirsi liberamente (art. 17) e di associarsi in partiti (artt. 18 e 49).



Ancora nel primo articolo è affermato un altro principio importante: «L'Italia è una Repubblica democratica, **fondata sul lavoro**». Ciò significa che il lavoro deve essere considerato il fondamento della nostra società: le classi lavoratrici, che in passato erano rimaste spesso in una posizione subordinata nella vita della nazione, con il nuovo ordinamento diventano invece protagoniste. L'articolo 4, riconosce poi che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro e stabilisce che la Repubblica deve promuovere «le condizioni che rendano effettivo tale diritto». Ogni cittadino inoltre «ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».




Il principio fondamentale della **dignità della persona**, depositaria di diritti inviolabili, è espresso nell'articolo 2, dove vengono affermati e garantiti i diritti dell'uomo, che non possono essere messi in discussione da nessuno, nemmeno dallo Stato. Si tratta di diritti dell'uomo inteso sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Sono diritti che lo Stato deve riconoscere, rispettare e se necessario difendere.




Un altro principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale è quello dell'**uguaglianza** dei cittadini **di fronte alla legge**, «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3, comma 1). Ecco un altro perno della democrazia e della nostra Costituzione: siamo tutti uguali. Nessuna discriminazione, per nessun motivo al mondo.


Affinché l'uguaglianza dei cittadini non resti soltanto sulla carta, la Costituzione affida allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli che, incidendo negativamente sulla persona umana e sulla possibilità di tutte le classi sociali di partecipare alla gestione del potere, impediscono di fatto l'uguaglianza (art. 3, comma 2). Questo secondo comma chiarisce che l'**uguaglianza** fra tutti i cittadini non è soltanto formale, non si ferma cioè sul piano dell'enunciazione dei principi, ma è **sostanziale**: deve essere realizzata nella pratica. Viene così attribuito allo Stato il compito di favorire la promozione sociale dell'uomo per realizzare una democrazia sostanziale.



Lo Stato italiano, pur essendo una **Repubblica unitaria e indivisibile**, si impegna a riconoscere e promuovere le **autonomie locali**, cioè ad attribuire ai Comuni, alle Province, alle Regioni la facoltà di amministrare i propri interessi per mezzo di organismi locali. Lo Stato ha dunque l'obiettivo di attuare il decentramento amministrativo e lo attua affidando il più possibile i servizi dello Stato ad uffici periferici in grado di tener conto delle particolari esigenze locali (art. 5). La Costituzione non vuole uno Stato centralistico, dove il cuore sta al centro e muove tutto, delibera tutto; vuole un "organismo vivente composto da parti viventi": tanti centri di decisione e azione diffusi nel territorio nazionale con la loro autonomia. Il tutto nell'unità dell'Italia.




I rapporti tra lo Stato e il Vaticano sono regolati dai Patti Lateranensi e quindi dal Concordato, rinnovato nel 1984. Il nuovo Concordato si ispira a principi di maggiore indipendenza reciproca tra Stato e Chiesa e di maggior rispetto per la libertà di culto di tutti i cittadini. L'istruzione religiosa cattolica è sempre garantita nelle scuole di Stato, ma solo per coloro che ne fanno richiesta. Alla Chiesa si riconosce ancora il diritto di celebrare matrimoni e di pronunciare sentenze di annullamento validi anche per lo Stato, purché in armonia con le leggi italiane (art. 7).




Vengono tutelate dalla Costituzione le **minoranze linguistiche** presenti sul territorio nazionale (art. 6). Sono considerate sullo stesso piano, di fronte alla legge, le **religioni diverse da quella cattolica** (art. 8), che è la religione più praticata in Italia.



La Repubblica italiana è tenuta a promuovere la **cultura**, la **ricerca scientifica e tecnica** al fine di sviluppare il più possibile la **diffusione dell'istruzione** e della conoscenza. Lo Stato, inoltre, deve tutelare il **paesaggio** e il **patrimonio artistico**, due grandi ricchezze del nostro Paese (art. 9).




I rapporti della Repubblica italiana con gli altri Stati devono ispirarsi al principio della **solidarietà internazionale**. Per questo lo Stato italiano si impegna ad uniformare le proprie leggi «alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto» (art. 10). La solidarietà con gli altri popoli si esprime anche con l'impegno ad offrire **asilo politico** ai cittadini stranieri che nel loro Paese non godono delle libertà democratiche.



Lo Stato italiano inoltre «**ripudia la guerra** come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» (art. 11). La **cultura della pace** permea tutta la Costituzione: rifiuto della guerra, sempre; uso delle armi solo per la difesa della nazione da attacchi esterni. Per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni l'Italia si dichiara disponibile a favorire le organizzazioni internazionali (ad esempio l'ONU), e ad accettare, in condizioni di parità con gli altri Stati, limitazioni alla propria sovranità.

Un ultimo articolo definisce tecnicamente come deve essere fatta la **bandiera** italiana (il tricolore bianco, rosso e verde a strisce verticali di eguali dimensioni) che rappresenta simbolicamente il nostro Paese (art. 12).



Breve storia costituzionale dello Stato italiano

o Stato italiano nasce nel 1861, con la proclamazione del Regno d'Italia; prima l'Italia era divisa in vari piccoli Stati, alcuni dei quali governati da potenze straniere. È noto che il Regno d'Italia si costituì attraverso l'annessione di tali piccoli Stati al Regno di Sardegna, retto, fin dal 1848, dallo Statuto Albertino. Lo Statuto era una Costituzione che il re Carlo Alberto aveva concesso ai sudditi del Regno sotto l'incalzare delle rivoluzioni che in quegli anni percorrevano l'Europa. Ebbene, lo Stato italiano, alla sua nascita, ereditò tale Carta costituzionale, insieme a tutta la legislazione vigente nel Regno sardo e alle istituzioni di governo sarde.

Formalmente, lo Statuto restò in vigore fino al 10 gennaio 1948, cioè fino all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, anche se del tutto snaturato dalle leggi fasciste: ciò perché lo Statuto era una Costituzione flessibile, cioè modificabile con qualsiasi legge ordinaria successiva. Conformemente alle Costituzioni liberali di quei tempi, trattava abbastanza diffusamente dei diritti di libertà del cittadino; quanto alla forma di governo, quella che si instaurò di fatto, dato che lo Statuto non era esplicito in tal senso, fu una forma di governo parlamentare, per cui il Governo doveva godere la fiducia del Parlamento.

La prima guerra mondiale lascia lo Stato italiano stremato da una grave crisi sociale e politica; il Partito socialista (fondato nel 1892) si divide in due con la fondazione, nel 1921, del Partito comunista. La vecchia classe agraria e molta parte degli industriali, temendo che anche in Italia si possa verificare una rivoluzione simile a

quella scoppiata vittoriosamente in Russia nel 1917, finanzia e sostiene il Partito fascista e i suoi squadristi.

Il 28 ottobre 1922 vi fu la cosiddetta "marcia su Roma": affluirono a Roma diverse squadre di fascisti che avevano negli anni operato violenze in tutta Italia. Di fronte a questo palese tentativo di colpo di Stato, il Re rifiutò di firmare il decreto di "stato d'assedio" che gli era stato sottoposto dal primo ministro e assegnò a Benito Mussolini, capo del Partito fascista, il compito di formare il Governo.

Le principali tappe legislative, che trasformarono il regime italiano da liberale a dittatoriale, furono le seguenti.

Nel 1924 vi furono le elezioni in base ad una legge elettorale la quale prevedeva che, se il Partito fascista avesse ottenuto solo il 25% dei voti, avrebbe avuto diritto a due terzi dei seggi della Camera dei deputati (ma in realtà quel partito ebbe addirittura il 64,9% dei voti).

Il 3 gennaio 1925, dopo l'omicidio da parte fascista del deputato socialista Giacomo Matteotti, Mussolini annunciò la fine delle libertà civili e politiche.

Il 9 novembre 1926 fu disposta la decadenza dal mandato di quei deputati che nel 1924 si erano astenuti dai lavori parlamentari per protesta contro l'assassinio di Matteotti.

Sempre nel 1926 fu istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato che doveva giudicare i reati politici, per i quali fu prevista la pena di morte.

Nel 1928 vi furono le ultime elezioni, con la sola scelta di votare a favore o contro un'unica lista composta dal Partito fascista.

Nel 1939 alla Camera dei deputati fu sostituita la Camera dei fasci e delle corporazioni di nomina governativa.


Le libertà politiche erano state soppresse con la fine delle elezioni e il divieto di associarsi in partiti diversi dal fascista. Le libertà civili furono abolite e il culmine dell'abbruttimento fu conseguito con l'emanazione delle cosiddette "leggi razziali", cioè antisemite.

Soltanto quando le sorti della seconda guerra mondiale risultarono definitivamente compromesse, il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo (supremo organo di direzione politica creato nel 1928) votò un ordine del giorno in cui si invitava il Re a riassumere i poteri che aveva per Statuto. Il Re destituì Mussolini e nominò come primo ministro il maresciallo Pietro Badoglio.

Inizia un regime provvisorio: l'Italia è divisa in due e nel Nord governa formalmente la cosiddetta Repubblica sociale di Salò, sostenuta dai nazisti occupanti, mentre nel Sud governano direttamente gli anglo-americani occupanti.

L'8 settembre l'Italia firma un armistizio con gli Alleati.

Nella parte d'Italia liberata i partiti politici antifascisti, che cominciavano a riorganizzarsi dopo il crollo del fascismo, formano i Comitati di Liberazione Nazionale. I CLN posero come primo problema la cosiddetta questione istituzionale, poiché erano repubblicani o comunque contro la monarchia sabauda così coinvolta nella vicenda fascista. Fra partiti e corona si giunse a un patto in forza del quale, subito dopo la liberazione di Roma, il Re si sarebbe ritirato a vita privata nominando il figlio luogotenente del Regno, in attesa che, finita la guerra, fosse eletta a suffragio universale diretto una Assemblea Costituente alla quale demandare la scelta tra repubblica o monarchia. Successivamente però fu deciso che tale scelta fosse esercitata direttamente dal popolo italia-



Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei deputati.

no, che infatti il 2 giugno 1946 si pronunciò, mediante referendum, per la repubblica (circa 12 milioni di voti contro circa 10 milioni - questa fu la prima volta che donne votarono in Italia), eleggendo contemporaneamente anche l'Assemblea Costituente che a sua volta approvò, attraverso una complessa procedura, la Costituzione repubblicana, entrata in vigore il primo gennaio 1948.

(G. Flores D'Arcais - P. Cibin - R. Rizzardi, *Diritti dell'uomo, diritto dei popoli*, SEI, Torino, 1993, pp. 144-1)

Lezioni di Costituzione

arta si presenta – io sono solito dire – ne due grandi tavole. In una vi sono tutti i principi, quelli che sono i valori l'uomo. Vi sono scritti quei diritti che sono assolutamente inviolabili, dirà l'articolo 2.

L'altra vi sono presentate le istituzioni avverso le quali quei principi passano dall'essere scritti a diventare la realtà di un popolo. Gli istituti democratici hanno il compito di tutelare quei principi, di renderli vivi per ciascuno nel modo migliore, di ripristinarli quando in qualche modo sono offuscati, conculcati, sminuiti, mortificati. Questa è la seconda tavola: il Parlamento, il governo, la magistratura, la Corte costituzionale, la distribuzione delle competenze in comuni, province, regioni: tutto questo può essere preso in considerazione e essere migliorato e aggiornato.

La prima parte ritengo che non esista al mondo una Carta più completa e più umana, la quale non è sufficientemente presente e conosciuta dal popolo italiano, anzi, a volte, da ambienti che dicono di crederci e che sono anche colti e preparati.

È capitato più volte di sentire delle lezioni che hanno solo il sapore di chi ha mai voluto perdere il tempo di leggere o di meditarla. Ma, non posso non pregiare quell'Assemblea Costituente che ha avuto la capacità e la saggezza di scrivere. E allora dirò una parola in più per questo compromesso. Dirò che vi erano le ragioni politiche che portavano a cercare un'intesa.

La prima ragione politica era che nessuno dei grandi partiti che avevano fatto una guerra e a volte sanguinosa lotta duramente agitata, lotta alla dittatura, voleva esse-

re tagliato fuori dal firmare, dal partecipare e scrivere una Carta di questo genere. Questo interesse l'aveva la Democrazia cristiana, ma questo interesse l'aveva il Partito comunista, l'aveva il Partito socialista che all'Assemblea Costituente si presentò con un numero di voti di parlamentari maggiore che non il Partito comunista. L'avevano anche gli altri partiti. Quindi c'era una spinta – per così dire – a non essere tagliati fuori o, se preferite, emarginati in questo scrivere il documento fondamentale, il patto, di questo popolo diventato libero.

Influiro anche altre cose. Lì dentro, su seggi a volte lontanissimi uno dall'altro, vi erano uomini che erano stati in galera insieme, vi erano uomini che erano stati all'estero dieci-venti anni insieme, vi erano uomini che avevano sofferto insieme! Molte volte io vidi sui più anziani del mio partito, nei momenti in cui la polemica ci divideva da altri gruppi (e diventava più acuta spesso coi socialcomunisti), vidi la forza di mantener ferma un'impostazione in cui credevano, ma anche una certa pena, quasi che si turbasse un rapporto umano di chi aveva pagato insieme. Queste sono ricchezze da non disperdere! [...]

Sotto la Costituzione vi sono anche formidabili realtà umane che hanno aiutato uomini di provenienze diverse, di strade diverse a sentire l'impegno e l'onore di prendere insieme la penna. Mani diverse per scrivere queste pagine per il popolo italiano. Ed ecco, allora, vorrei dire le caratteristiche, i segni particolari di questa Carta costituzionale.

Ecco, il punto più vivo, la vera grande scelta è che questa Carta è per l'uomo. Questa Carta è per la gente. È per ciascun

cittadino. Non vi è dubbio che è stata scritta con questo intendimento e non vi è dubbio che ha questa impostazione. Poi, si potrebbe dire con parole più solenni, che è un'impostazione antropocentrica. Io non sono molto affezionato a questa parola perché mi sembra di andare su di un piedistallo che non è fatto per me; l'uomo, l'uomo.

Vedete, io non dimentico, quando votammo l'articolo 1. L'Aula scattò in piedi. Erano momenti di entusiasmo, ma anche di grande emozione.

E quando applaudimmo l'articolo 2 che per me, per la mia visione, per il mio gusto, ma non credo di essere lontano davvero, è il cuore. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Ecco, io vi devo confessare che ogni volta che parlo di questo (ne ho parlato più volte in Assemblea, ne ho parlato a volte anche in incontri internazionali) mi emoziono tanto perché il termine «riconosce» ha una potenza incredibile. Questo termine «riconosce» è la condanna di tutte le dittature di ieri e di oggi e speriamo non spuntino neppure domani. Riconosce: la Repubblica riconosce com'è l'impostazione umana e, consentitemi di dire, cristiana.

L'impostazione è che lo Stato non è il germinatore dei diritti. Noi uscivamo da un'esperienza dittatoriale dove lo Stato diventa colui che inventa, genera i diritti e li dona al cittadino essendo lui, il germinatore del diritto, il padre del diritto e anche colui che ne dispone. Quindi lo toglie, lo riduce a seconda dei momenti e a seconda delle argomentazioni che lui crede di dover fare sulla realtà storico-politica del momento. Un'impostazione umana dice: «L'uomo è prima dello Stato. L'uomo è colui che mette al mondo lo Stato. Dall'uomo deriva lo Stato». E in questa impostazione umana e, aggiungo cristiana, c'è

un fatto armonico pieno di fascino: da l'uomo discende lo Stato, il quale ha il compito solo, quello di servire l'uomo. si chiude questo cerchio armonico in modo perfetto. Allora, quando io leggo «Repubblica riconosce», ho la sensazione di vedere questo Stato che sorge nelle strutture costituzionali, nei suoi contenuti amministrativi, nei suoi poteri. Questo Stato che nasce perché l'uomo lo vuol mettere al mondo. E lo Stato, la Repubblica



● ● ●
Oscar Luigi Scalfaro, eletto nel 1992 nono presidente della Repubblica.

ca, nel momento in cui nasce dall'uomo, come primo gesto, si inchina ai diritti inviolabili dell'uomo che ci sono prima che lo Stato sia. E, se io sono credente, dirò che discendono dalla dignità che Dio ha dato all'uomo, Dio Creatore. Se non sono credente dirò che fanno parte della dignità umana a tal punto che se uno di questi diritti inviolabili è turbato o cancellato, l'uomo non è più tale.

«La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo». È un'affermazione che chiudeva per noi giovani una serie di lezioni che avevo inteso ancora a volte nel mondo di Azione cattolica, poi studente all'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi nei dibattiti. Quante volte, questo discorso: un verbo che fissa una realtà, che rispetta i valori dell'uomo, che dà allo Stato quello che gli viene, ma non gli dà quello che non è suo.

Certo che, se uno dovesse dare soltanto un momento un occhio per vedere se è vero che c'è questa centralità dell'uomo, basterebbe dare una lettura (anche rapida) a taluni punti. Ne facciamo soltanto un cenno. Pensate a quell'articolo 1: «La Repubblica è fondata sul lavoro». Che cos'è il lavoro, se non un'attività essenziale dell'uomo?

«La sovranità appartiene al popolo» che è la somma, non è la massa, è la somma di singoli. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Questo poi è di una chiarezza assoluta. Se ne potrebbe citare una serie. Faccio un balzo a un articolo che mi è parso splendido,

specie nel momento in cui fu votato, l'undicesimo: «L'Italia ripudia la guerra». È un solenne No della Carta costituzionale della Repubblica Italiana a difesa dell'uomo che ha diritto naturale alla pace; ma quando noi diciamo all'articolo 2 che «La Repubblica riconosce e garantisce», noi diciamo garantisce. Cioè, nel momento in cui lo Stato riconosce dei diritti che lui non ha messo al mondo ma che lui deve soltanto rispettare, ecco la serie degli istituti di cui parlavo prima: dal Parlamento al governo, alla magistratura, alla Corte costituzionale per garantire questi diritti. La prima garanzia dei diritti qual è? È che il diritto, da parola scritta diventi parola viva. Qui il discorso sarebbe molto lungo perché non vi è dubbio che in 42 anni si sono fatti molti passi ma, fino a quando in un Paese civile vi è anche un solo uomo che senza colpa sua non riesce a esercitare dei diritti, fino a quando vi è qualcuno che non adempiendo ai doveri non trova nella responsabilità dello Stato, della comunità organizzata chi lo aiuta o lo costringe, allora la strada è ancora lunga. Intendiamoci, nulla sarà mai totalmente perfetto. Quindi vi sarà sempre un pezzo di strada da fare.

(Trascrizione della lezione tenuta da O.L. Scalfaro il 1° marzo 1988 all'Università di Osimo sul tema «Quarant'anni di Costituzione, quarant'anni di libertà»; il brano è tratto da *La Costituzione della Repubblica italiana*, in «Panorama», 1996, 22, pp. 7-12)


Diritti e doveri dei cittadini



SEZIONE
101

2

La Costituzione
definisce in
i diritti inviolabili
dell'uomo.
Quali sono
i doveri in
che non si
cioè trascurare



Questo titolo della Costituzione tratta dei **diritti fondamentali di libertà** riconosciuti al cittadino italiano dalla legge, specificando ciò che viene enunciato tra i principi generali all'articolo 2.

I diritti di libertà sono detti anche **libertà civili**, perché spettano di regola alla persona in quanto cittadino. Queste gli assicurano un ambito di azione in cui può agire liberamente e nella quale, essendo garantita dalla legge, è esclusa ogni ingerenza dello Stato.

Tali diritti, definiti inviolabili, possono essere limitati dallo Stato soltanto in alcuni casi, con modi stabiliti, e comunque con una legge elaborata dal Parlamento.

Lo Stato quindi limita il suo potere nei confronti dei cittadini per ciò che riguarda alcuni ambiti, affidando all'autorità giudiziaria (che è indipendente dal potere politico) il compito di gestire le singole situazioni in cui occorre circoscrivere le libertà personali di qualcuno.

Tutti i diritti enunciati in questa parte della Costituzione ruotano intorno al principio di **libertà personale**.

Lo Stato afferma infatti l'**inviolabilità della persona** (art. 13), del **domicilio** (art. 14), della **corrispondenza** (art. 15) e di qualsiasi altra forma di comunicazione. I cittadini possono **circolare** liberamente e **soggiornare** dove vogliono all'interno dei confini territoriali (art. 16); possono **riunirsi** e **associarsi** (artt. 17-18), e **manifestare** liberamente il proprio pensiero e **le proprie opinioni** (art. 21). Tutti i cittadini possono **professare liberamente** la propria **fede religiosa** (art. 19).

Vi sono poi alcuni articoli che specificano il rapporto tra cittadino e giustizia.

Una persona non può essere arrestata arbitrariamente, senza il permesso dell'autorità giudiziaria; tutti hanno il diritto di citare qualcuno in giudizio, oppure di difendersi quando vengono accusati di aver commesso dei reati.

Il principio di libertà garantisce perciò i cittadini, i quali possono conoscere le norme che li tutelano. Per esempio, nell'eventualità di un arresto, il cittadino saprà per quali motivi gli vengono tolti dei diritti e potrà, in tal modo, difendersi con l'aiuto di un avvocato.

Le **leggi non hanno valore retroattivo** (art. 25), cioè una persona non può essere incolpata di un reato se esso non era considerato tale all'epoca in cui è stato commesso. La **responsabilità penale è personale**, nel senso che un cittadino non risponde delle colpe di un altro (per esempio, un figlio non deve rispondere del reato commesso dal padre).

Nessuno è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (art. 28). Dopo la condanna, durante la detenzione in carcere, chi è stato giudicato colpevole non deve subire violenze, poiché lo scopo della punizione deve essere il reinserimento del condannato nella società, una volta che egli ha scontato la sua pena. Si tende in questo modo a recuperare l'individuo che ha sbagliato, rieducandolo.

Infine, non è ammessa la pena di morte. Questo principio, segno di grande civiltà, può decadere solo in caso di leggi militari emanate durante un periodo di guerra.

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12)

Basi della convivenza del popolo italiano

PARTE I Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)

Rapporti tra Stato e cittadini

Titolo I	Rapporti civili	(artt. 13-28)
Titolo II	Rapporti etico-sociali	(artt. 29-34)
Titolo III	Rapporti economici	(artt. 35-47)
Titolo IV	Rapporti politici	(artt. 48-54)

PARTE II Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139)

Gli organi dello Stato e le loro competenze

Titolo I	Il Parlamento	(artt. 55-82)
Titolo II	Il Presidente della Repubblica	(artt. 83-91)
Titolo III	Il Governo	(artt. 92-100)
Titolo IV	La Magistratura	(artt. 101-113)
Titolo V	Le Regioni, le Province, i Comuni	(artt. 114-133)
Titolo VI	Garanzie costituzionali	(artt. 134-139)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I-XVIII)

Norme che regolano l'entrata in vigore della Costituzione

- Questo schema mostra come è strutturata la Costituzione italiana. Il testo della legge fondamentale dello Stato è diviso in tre parti principali:
- *Principi fondamentali*;
- *I diritti e doveri dei cittadini*;
- *Ordinamento della Repubblica*.
- Si conclude con alcune *Disposizioni transitorie e finali*.

I diritti etico-sociali indicano quale tipo di società lo Stato intende creare, cioè su quali valori concreti debbano essere impostati i **rapporti tra individuo e società**.

La **famiglia**, fondata sul matrimonio, viene riconosciuta come il nucleo centrale su cui si basa la società. Si riconosce in tal modo il fatto che la famiglia è un'associazione naturale, che esiste prima della creazione dello Stato, il quale è solo un modo nel quale si organizza la società (art. 29).


Il matrimonio assume così per lo Stato italiano particolare interesse. Esso si caratterizza per la **parità fra i coniugi**; ciò significa che non vi è differenza tra marito e moglie dal punto di vista morale e giuridico, in quanto entrambi sono messi sullo stesso piano dalla legge, che si preoccupa di tutelare la maternità e i **diritti dei bambini**, anche di quelli nati al di fuori dei rapporti matrimoniali. Ai genitori vengono riconosciuti dei diritti, che sono anche dei doveri: mantenere i figli, educarli e istruirli (art. 30).

Lo Stato deve anche fare in modo che i cittadini godano di buona salute. La **salute** viene riconosciuta pertanto come un diritto fondamentale, poiché tutti devono avere la possibilità di essere curati quando sono ammalati, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale (art. 32).

Oltre che il benessere fisico, viene promosso anche lo sviluppo dello spirito. A tal proposito, si proclama la **libertà dell'arte, della scienza, e del loro insegnamento** (art. 33). Lo Stato fissa i programmi generali dell'istruzione scolastica, lasciando ai singoli istituti il compito di gestire concretamente l'insegnamento. I risultati raggiunti dall'insegnamento vengono misurati attraverso esami statali, il superamento dei quali permette l'accesso a scuole di livello superiore. Lo Stato si occupa di garantire la possibilità per tutti di avere un'istruzione, fissando il tempo minimo necessario a tal fine in almeno otto anni di **frequenza scolastica, obbligatoria e gratuita** (art. 34).

Inoltre si fa carico di istituire scuole di tutti i tipi, le quali possono essere create liberamente anche da enti e da privati. Esistono perciò scuole pubbliche e private, regolate entrambe dalla legge.





- Alcuni fotogrammi dello *spot*, realizzato dal Ministero degli Affari Sociali, contro l'abbandono dei neonati.
-
-



**SE ASPETTI UN FIGLIO
CHE NON VUOI, CHIEDI AIUTO A
S.O.S. DONNA.**

Hai il diritto di partorire in ospedale.
Nessuno lo saprà.

Hai il diritto di non riconoscere
il bambino, che sarà adottato.

Hai diritto all'assistenza
prima, durante e dopo il parto.

Numero Verde
167-231310

PROVINCIA DI TORINO
Assessorato Solidarietà Sociale

Un veicolo insolito, un contenitore del latte, per il messaggio rivolto a tutte le donne dalla Regione Piemonte: « non abbandonare il tuo bambino ».

Lo Stato garantisce a tutti il **diritto al lavoro** e lo tutela in varie forme (art. 35).

I cittadini hanno diritto a ricevere una **retribuzione adeguata** al loro lavoro, a non superare un certo orario di lavoro giornaliero (definito dalla legge), a godere di un riposo settimanale e delle ferie (art. 36). I lavoratori devono essere assistiti in caso di infortunio, di malattia, di vecchiaia (art. 38).

Le **donne** devono avere gli stessi diritti degli uomini. Lo Stato stabilisce con la legge un'età minima, al di sotto della quale non si può lavorare, per impedire in tal modo lo sfruttamento del lavoro infantile (art. 37).


I lavoratori, inoltre, godono del **diritto di sciopero**, e possono esercitarlo nei limiti delle leggi che lo regolano (art. 40).

Il titolo terzo della prima parte della Costituzione pone inoltre una serie di principi basilari per la legislazione sociale, cioè per le norme giuridiche rivolte alla tutela dei lavoratori. La Costituzione riconosce l'esistenza di **organizzazioni sindacali**, nelle quali i lavoratori possono associarsi per far valere i propri diritti. I sindacati possono rappresentare i lavoratori iscritti, e discutere con i datori di lavoro contratti che divengono validi per tutta la categoria lavorativa a cui gli accordi si riferiscono (art. 39).



La Costituzione in questo campo afferma l'esistenza della **proprietà privata**: riconosce a ogni cittadino il diritto di possedere dei beni e di godere del loro uso. Lo Stato lascia libero ognuno di utilizzare i beni di sua proprietà al fine di produrre ricchezza, tramite l'iniziativa economica privata, limitandosi a porre delle restrizioni a tali diritti.

Lo Stato si riserva ad esempio di espropriare, pagando ai proprietari i dovuti indennizzi, alcune imprese. Ciò può accadere quando lo Stato intende nazionalizzare un'attività di interesse pubblico (per esempio la gestione dell'energia elettrica), oppure intende contrastare situazioni di monopolio in servizi di interesse generale (per esempio nel campo dell'informazione). Perciò, accanto all'industria privata è prevista l'esistenza di un'impresa pubblica (artt. 42-47).



© Quino/Quipos

- La "lettura" della società e delle sue componenti fondamentali fatta, con pungente ironia, dal noto fumettista argentino Quino.
-
-

Questo titolo si occupa di affermare i diritti politici dei cittadini e stabilire i rapporti di tipo politico che regolano la vita della nazione. I diritti politici sono quelli mediante i quali i cittadini partecipano all'organizzazione e al funzionamento dello Stato.

Le disposizioni della Costituzione riguardano innanzi tutto il **diritto di voto**. Tutti i cittadini, una volta raggiunta la maggiore età (oggi fissata in diciotto anni), hanno diritto di votare personalmente, liberamente e in modo segreto, senza discriminazione alcuna. Tutti i voti degli elettori contano allo stesso modo, sono cioè uguali. Lo Stato nega il diritto di voto soltanto in casi eccezionali, come in quelli di incapacità civile, sentenza penale irrevocabile o indegnità morale (art. 48). Il voto, oltre ad essere un diritto, è un dovere, ma solo in senso morale; perciò chi non vota non può essere discriminato né tantomeno perseguito o accusato di aver commesso un reato.


I cittadini sono **liberi di associarsi in partiti**, che concorrono tra loro in modo tale da poter influire democraticamente sulla vita politica del Paese, indirizzandola e determinandola (art. 49).

Tutti i cittadini, dell'uno o dell'altro sesso, possono essere eletti e accedere alle cariche pubbliche (art. 51); i requisiti per fare ciò vengono stabiliti dalla legge (per esempio, l'età minima per potersi presentare come candidati alle elezioni).

I **doveri** dei cittadini sono quelli di **rispettare i diritti e la libertà degli altri**. Essi inoltre hanno il dovere di sostenere economicamente lo Stato pagando le **imposte** e le **tasse** necessarie al suo funzionamento, in ragione della loro capacità contributiva (art. 53).

Si afferma che la **difesa della Patria** è un dovere supremo del cittadino italiano, il quale è obbligato a prestare **servizio militare** temporaneo secondo le disposizioni della legge (art. 52). La legge prevede però anche la possibilità agli obiettori di coscienza di svolgere un servizio civile alternativo a quello militare.

Infine, tutti sono tenuti a **osservare le leggi della Costituzione** (art. 54).



Il popolo è alla base del circuito democratico. Elegge a suffragio universale il Parlamento, che a sua volta elegge il Presidente della Repubblica.

I doveri dei cittadini

La Costituzione prevede due doveri che i cittadini devono assolvere: il dovere di prestare il servizio militare e il dovere tributario.

Il **servizio militare** è una prestazione personale e la Costituzione vi dedica alcune norme contenute nell'articolo 52.

Il primo comma, a dire il vero, impone a tutti i cittadini la difesa della patria. Però non è detto che tale dovere debba necessariamente esplicarsi attraverso il servizio armato: lo Stato con la legge n. 772 del 1972 ha riconosciuto l'obiezione di coscienza al servizio militare, ammettendo che i giovani che dichiarino di essere assolutamente contrari all'uso personale delle armi per i propri convincimenti religiosi, filosofici o morali, possano assolvere l'obbligo del servizio militare in forma alternativa attraverso il «servizio civile» svolto presso istituzioni sociali (musei, biblioteche, case di riposo per anziani ecc.).

Quanto al **dovere tributario**, che è una prestazione patrimoniale, l'articolo 53 afferma che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche». I tributi sono dunque prelievi obbligatori di ricchezza effettuati dallo Stato (e da altri Enti pubblici) per far fronte alle spese pubbliche e, in genere, per raggiungere quegli obiettivi di politica economica che lo Stato persegue (sviluppo economico, attenuazione degli squilibri sociali e territoriali, ecc.). Da notare che in materia di doveri a carico dei cittadini l'articolo 23 stabilisce: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».



Lo Stato nella storia dell'Europa

Antico regime

Lo Stato moderno si caratterizza per avere un apparato centralizzato che esercita stabilmente il potere politico, cioè la sovranità, su un territorio, detenendo in questo territorio il monopolio della forza.

Lo Stato moderno è nato dallo scontro tra due modi opposti di concepire le relazioni tra uomini e la conseguente organizzazione della società. Ciò accadde con le rivoluzioni americana e francese, che abbiamo studiato lo scorso anno, quando la cultura politica dell' "Antico regime" fu messa in discussione dal pensiero illuminista e fu travolta dalle nuove esigenze della società borghese.

L'antico regime era un'organizzazione statale di tipo monarchico, nella quale il potere assoluto del sovrano si contrapponeva ai privilegi di origine feudale che ancora esistevano nella società. Il monarca assoluto era al di sopra delle leggi, non era in alcun modo controllato dai sudditi. Egli era però condizionato da alcuni gruppi sociali (*ceti*), che non gli obbedivano totalmente, perché godevano di privilegi e derivavano dalla loro condizione sociale, dalla loro professione e dal territorio da loro abitato. Il Re non poteva avere il controllo totale del clero, della nobiltà, delle corporazioni di lavoro, di coloro che abitavano in certe città. Lo Stato assoluto non riusciva insomma a dominare una parte della società, non perché i ceti avessero i diritti, ma poiché avevano dei privilegi.

La società dell'Antico regime era una società dove il diritto era una consuetudine, nel senso che non esistevano leggi scritte, e dove vigeva un *particolarismo*

giuridico, che portava alcuni ad avere determinati privilegi ed altri (le donne, i poveri, i deboli) a non avere alcun diritto.

Al contrario, dalla Rivoluzione francese in poi, cominciò lentamente ad affermarsi una serie di principi politici, economici e sociali nuovi, che trovarono un primo compimento nello Stato liberale.

Il regime liberale-parlamentare

Questo tipo di organizzazione dello Stato trae le sue origini dalle rivoluzioni borghesi del XVII e XVIII secolo, e si afferma nel corso del XIX secolo.

Caratteristica dei regimi liberali è la *statizzazione del diritto*, cioè l'abolizione delle norme consuetudinarie e la loro sostituzione con leggi scritte.

Si tratta di un regime nel quale il potere del Re è sottoposto a una serie di limitazioni di carattere generale, scritte in documenti chiamati Costituzioni, nelle quali il sovrano rinuncia al potere assoluto in favore di un Parlamento formato da rappresentanti dei cittadini, e riconosce alcuni diritti dei cittadini stessi.

Storicamente, le Costituzioni furono *concesse* dal sovrano, oppure *deliberate dal basso*, cioè definite dai rappresentanti del popolo. Viene in esse sancito il principio, tipico della Rivoluzione francese, della separazione dei poteri. Si separano cioè il potere *legislativo* (fare le leggi), il potere *esecutivo* (amministrare lo Stato) e il potere *giudiziario* (giudicare e punire chi trasgredisce le leggi).

Tali poteri vengono assunti da persone elette dal popolo, oppure nominate dal sovrano. Non tutti però hanno il diritto di

votare: chi non possiede un certo grado di ricchezza e non è sufficientemente istruito non può per legge concorrere alla vita politica dello Stato liberale.

Il regime liberale è espressione della borghesia ascesa al potere e del sistema economico e sociale del capitalismo, che si basa sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sul libero mercato, sulla completa libertà di iniziativa economica e sul rifiuto dell'intervento dello Stato nell'economia di un Paese. Il regime liberale è dunque per sua natura volto a garantire e proteggere i privilegi delle classi più elevate.

Nel corso del Novecento andrà affermandosi in Europa lo Stato democratico, che analizzeremo in seguito. Ma vanno anche studiati due tipi particolari di organizzazione statale, che hanno trovato la loro realizzazione nei primi decenni del XX secolo: il regime socialista e quello fascista.


Lo Stato comunista e lo Stato fascista

Si tratta di forme di organizzazione statale sorte entrambe come reazione allo Stato liberale, ma poggiano su basi ideologiche opposte.

Il regime comunista, realizzatosi per prima volta dopo la rivoluzione russa del 1917, si contrappone in modo deciso allo Stato borghese e capitalistico, prendendo spunto dalle idee di Karl Marx. Marx aspirava a una società basata sul dominio della classe proletaria (*dittatura del proletariato*), nella quale si realizzassero l'uguaglianza, la giustizia e il benessere per tutti. Lo scopo finale era quello di giungere all'eliminazione di tutte le classi, all'estinzione dello Stato stesso e all'autogestione da parte del popolo. Tutta l'economia sarebbe stata programmata e gestita dallo Stato, con l'abolizione della proprietà p



Il Senato Subalpino, riunito a Palazzo Madama, proclama il Regno d'Italia (Torino, Museo del Risorgimento).



vata. In Unione Sovietica, però, il potere finì per concentrarsi nelle mani di un partito, quello comunista, che divenne l'unico partito ammesso dalla legge. Vennero limitate le libertà civili dei cittadini e il sistema si trasformò in breve tempo in una dittatura operata dai dirigenti comunisti, che eliminarono qualsiasi forma di opposizione.

Lo Stato fascista nacque invece in Italia, dopo la prima guerra mondiale. Esso era un regime dittatoriale che si contrapponeva con violenza alle tendenze democratiche presenti nella società liberale e si opponeva in modo particolare al socialismo. La proprietà privata venne mantenuta, così come un sistema rappresentativo e una separazione dei poteri, che tuttavia furono svuotati di importanza, poiché divennero semplici esecutori della volontà di chi deteneva il potere. Il fascismo si caratterizzò per l'abolizione delle libertà civili, per la negazione dei diritti dei lavoratori e per la concentrazione del potere in una sola persona, il dittatore. Come nel caso del regime comunista, il fascismo fu contrassegnato dalla presenza di un partito unico e dall'impiego martellante della propaganda di massa, al fine di creare un clima di consenso generale al regime stesso.

Il regime democratico

Nasce dall'evoluzione dello Stato liberale (di cui mantiene il principio della separazione dei poteri e il diritto di proprietà privata), quando la partecipazione dei cittadini alla gestione del potere diviene a mano a mano più ampia, senza discriminazioni di reddito o di altro tipo.

Il regime democratico si caratterizza per essere uno Stato di diritto, nel quale i po-

teri sono separati e affidati a organi diversi che si controllano a vicenda. Ciò significa che tutto è governato da regole scritte (le leggi), sia i diritti e i doveri dei cittadini, sia i doveri dello Stato e i modi nei quali l'azione dello Stato si svolge.

Esistono perciò delle procedure, decise in precedenza con il consenso popolare, che chi detiene il potere è costretto a seguire. Vengono in questo modo garantite le libertà personali dei cittadini dai soprusi di chiunque stia esercitando un potere su di loro.

Nei sistemi democratici è garantito il pluralismo, cioè tutte le opinioni (politiche, religiose e culturali) hanno il diritto di essere liberamente espresse e professate. I cittadini possono scegliere i propri governanti attraverso libere elezioni, per le quali tutti possono candidarsi all'interno di vari partiti politici, che rappresentano le varie tendenze ideologiche e le parti sociali esistenti nel Paese. Ciò significa fra l'altro che quelle che in un determinato momento sono minoranze potrebbero trasformarsi successivamente in maggioranze, nel caso in cui le loro idee ottenessero un consenso alle elezioni. Dove rimane presente la monarchia, il sovrano assume funzioni rappresentative, e rinuncia ai suoi poteri in favore del Parlamento.

Le elezioni si svolgono oggi a suffragio universale; possono cioè votare uomini e donne, poveri e ricchi, e ad ogni persona corrisponde un voto. [...] In Italia venne concesso il suffragio universale maschile nel 1912, e nel 1946 esso fu esteso anche alle donne.

(da *Noi e la storia*, SEI, Torino 1996, pp. 489-490)

Appartenenza e partecipazione

i sono due modi di far parte dei gruppi sociali: spesso si differenziano, ma qualche volta si presentano anche insieme. Si può appartenere al gruppo e ci si può partecipare.

L'appartenenza al gruppo è contrassegnata da un affidamento incondizionato (o quasi) dell'individuo alla collettività; l'individuo si identifica con i suoi valori senza metterli in discussione e accettando di essere catalogato in base a questa appartenenza: in una parola, fa parte in modo definitivo, nel bene e nel male, di quell'insieme. Quasi tutti "apparteniamo" alle nostre famiglie e ci sentiamo obbligati verso di esse senza troppo senso critico, perché ce lo impongono le leggi di parentela e i sentimenti spontanei; ma a volte "apparteniamo" anche a una squadra di calcio, e ciò che conta di meno è che essa perda o vinca il campionato: sono i "nostri" e basta, saremmo disposti perfino a giustificare il più ingiusto dei falli pur di avvantaggiarli.

La partecipazione, invece, è qualcosa che deriva molto di più da una scelta, dalla volontà: l'individuo prende parte a un gruppo perché gli va e finché gli va, non si sente obbligato alla lealtà e conserva una distanza critica sufficiente per decidere se gli conviene o no continuare a starci. Dunque è normale che "facciamo parte" di un club filatelico finché ci interessa la filatelia, o che frequentiamo certi corsi per imparare l'inglese fin quando non ci convinciamo che sono fatti male e che ce ne sono di migliori. Quando si appartiene a un gruppo, ciò che conta è essere del gruppo, sentirsi protetto e identificarsi con esso; nella partecipazione l'importan-

te sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso l'aggregazione al gruppo: se non li raggiungiamo, lo abbandoniamo. Tutti gli individui hanno bisogno di sentirsi appartenenti a qualcosa, strettamente legati a qualche cosa, sia che si tratti di un'associazione molto importante che di un po' banale. Ci dà sicurezza, stabilità, definisce davanti a noi stessi, ci offre un punto di riferimento, anche se questa appartenenza spesso ci fa soffrire o ci costa sacrificio. Qualche volta è importante sentirsi a casa, sapere che si è circondati da persone con le quali si condividono sentimenti ed esperienze che nessuno può mettere in discussione. Quando ciò a cui apparteniamo si rompe, soffriamo un trauma remoto interiore da cui non è facile prendersi. Per questo le fratture familiari o le delusioni amorose sono così particolarmente crudeli [...].

Ma per l'individuo è importante anche partecipare volontariamente e criticamente a diversi gruppi: in questo modo può conservare la sua personalità e non lasciarsi sopraffare dal gruppo, può sfidarsi gli obiettivi, si sente capace di trasformarsi e di ribellarsi contro le avversità del destino, capisce che a volte è meglio "tradire" gli altri che continuare a seguirci ciecamente, "tradendo" se stesso. Da bambini o quando siamo molto giovani (e anche quando la vecchiaia ci rende deboli e rassegnati), preferiamo appartenere condizionatamente a un gruppo piuttosto che parteciparvi criticamente; la maturità invece, consiste nel trasformare molte appartenenze incondizionate in partecipazioni attente e addirittura scettiche. Perché, dunque, sia certe appartenenze.

vata
fi-


sono imprescindibili, che ognuno di questi
ione ai gruppi presenti
li abusi dell'apparte-
fanatismo e nell'isola-
la partecipazione mal
interpa... ano al disinteresse e alla
mancanza di solidarietà. [...]

Il male dell'appartenenza incondizionata a una comunità sta nel fatto che l'ansia di sentirci uniti agli altri ci fa sembrare "naturalisti" quei legami politici, in verità convenzionali e dunque revocabili, che ci legano al gruppo. Vale a dire: è naturale, cioè deriva dalla nostra condizione di esseri parlanti e pensanti, che gli uomini vivano in società; ma la forma concreta di questa società, delle sue leggi e dei suoi limiti, non è mai naturale. Si tratta sempre di un'opera d'arte e di una convenzione umana. [...]


Si può essere umani (naturalmente umani) in molti modi, ma il più umano di tut-

ti consiste nello sviluppare la ragione, inventare cose nuove e nuove soluzioni per problemi vecchi, imparare dai vicini a reagire nel modo più pratico ed efficace, non chiudersi ostinatamente in "ciò che è sempre stato" e che il nostro gruppo ha considerato "perfetto e naturale" fino a ieri. L'abilità non sta nell'ostinarci a essere quello che siamo, ma nell'essere capaci, con le nostre forze unite a quelle degli altri, di migliorarci. In fin dei conti, l'importante non è appartenere a quella nazione o a quella cultura, a quel contesto sociale o ideologico (perché tutto ciò, per quanta influenza possa avere sulla nostra vita, non è altro che un insieme di casualità), ma appartenere alla specie umana che necessariamente condividiamo con gli uomini di tutte le nazioni, culture e strati sociali.

(F. Savater, *Politica per un figlio*, Laterza, Bari 1995, pp. 60-65)



L'Ornamento della Repubblica



Quali sono
e le caratt
del Parlam
Quali le fu
del Presid
della Rep
Che cosa
e Magistr

Lo Stato italiano, persona giuridica¹, per svolgere un'attività diretta al raggiungimento dei suoi fini si avvale di organi² costituiti da persone fisiche. Gli organi dello Stato sono di varie specie. A noi interessano, in particolare, gli **organi costituzionali**: quelli, cioè, posti al vertice dell'organizzazione dello Stato; sono dotati di supremazia e posti tra di loro su di un piano di parità giuridica.

Essi esercitano i poteri statali (legislativo, giudiziario, di indirizzo politico) manifestando la volontà dello Stato, in conformità alle regole previste dalla Costituzione.

Sono organi costituzionali il *Presidente della Repubblica*, il *Parlamento*, il *Governo*, la *Corte Costituzionale* e, secondo alcuni studiosi del diritto, il *Consiglio Superiore della Magistratura*.

Organi ausiliari sono: il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Nella Costituzione si stabilisce che il Parlamento è diviso in due camere, la **Camera dei deputati** e il **Senato**, le quali hanno gli stessi compiti e gli stessi poteri. Esse si differenziano solo per la loro composizione: la Camera è composta da 630 membri; il Senato da 315, ai quali si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori, che vengono nominati in carica a vita dal Presidente della Repubblica. Tutti i componenti delle due Camere vengono **eletti dal popolo, a suffragio universale**, ogni 5 anni. Tutti i cittadini possono eleggere ed essere eletti, purché abbiano superato l'età minima stabilita dalla legge, che è diversa per le due Camere.

Una volta eletti, i deputati e i senatori non sono vincolati a coloro che li hanno votati, e nemmeno ai capi dei partiti politici ai quali appartengono, ma devono svolgere i loro compiti liberamente, nell'interesse di tutta la nazione. Per garantire la loro indipendenza, i membri del Parlamento godono dell'**immunità**, cioè non possono venire arrestati senza un'autorizzazione della Camera di cui fanno parte. Essi inoltre ricevono dallo Stato un'indennità, vengono cioè pagati in modo da essere indipendenti economicamente.

Il Parlamento ha la **funzione legislativa** (di fare le leggi), discuterle ed eventualmente approvarle. Esso ha il compito di **eleggere il Presidente della Repubblica**, una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Parlamento deve approvare ogni anno il bilancio dello Stato, e può nominare delle commissioni che indagano su argomenti di particolare importanza.

Infine, ha una funzione ispettivo-politica sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione³, decide se **concedere l'approvazione al Governo**, oppure farlo decadere. Il potere legislativo non è riservato solo al Parlamento: possono proporre dei progetti di legge anche il Governo, alcuni enti, e i cittadini, nei modi stabiliti dalla Costituzione. Le leggi, comunque, hanno un percorso di formazione molto lungo e complesso, che risponde alla necessità che esse siano preparate attentamente e in modo democratico.


1. Nel diritto si intende *persona fisica* l'uomo (o la donna) inteso nella sua realtà psico-fisica, cui è attribuita la capacità giuridica (=idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri).

Per *persona giuridica* si intende ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica (ad esempio, una società, un'associazione, un ente pubblico).

2. *Organo*: mezzo utilizzato dallo Stato per esprimere la sua volontà.

3. *Pubblica Amministrazione*: insieme di soggetti che svolgono un'attività amministrativa, svolta alla realizzazione di interessi pubblici.

ITER DELLE LEGGI ORDINARIE



* Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il Presidente è il **Capo dello Stato** e rappresenta l'**unità nazionale**, cioè sta al di sopra delle parti e di ogni divisione politica; gli è attribuita principalmente una funzione equilibratrice e di controllo degli altri organi e poteri costituzionali, nonché una funzione di rappresentanza quale Capo dello Stato.

Il Presidente viene eletto dal Parlamento a scrutinio segreto. Per le prime tre votazioni è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti, dopo di che, se non è ancora stato eletto, basta la maggioranza assoluta dei voti. Rimane **in carica sette anni**, durante i quali non può ricoprire altre cariche. Può essere inoltre rieletto alla fine del suo mandato. Chiunque può essere eletto Presidente della Repubblica, purché abbia almeno un'età di 50 anni. Alla carica può accedere ogni cittadino, ovviamente anche di sesso femminile. La previsione di un'età minima trova giustificazione nella necessità che il candidato alla Presidenza presenti evidenti caratteristiche di giudizio e di autorevolezza, importanti per il compito che è chiamato a svolgere e per l'opera di mediazione e controllo all'interno del sistema costituzionale.

Il Presidente della Repubblica coordina e controlla le attività degli organi che detengono i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, cioè i tre poteri separati dello Stato.

Per quanto riguarda i suoi rapporti con il Parlamento, il Presidente può **sciogliere** una o entrambe **le Camere e indire le elezioni**; egli svolge poi la funzione di **promulgare le leggi**, dopo aver verificato che esse non siano in contrasto con la Costituzione.

Per quanto concerne i suoi rapporti con il potere esecutivo, il capo dello Stato ha il compito di **nominare il Presidente del Consiglio**, cioè il capo del Governo, e su sua indicazione i ministri che lo compongono.

Egli poi presiede l'organo di controllo del potere giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Altre funzioni del Presidente sono il comando delle forze armate, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il conferimento di onorificenze della Repubblica.


La sua indipendenza è garantita dalla Costituzione, tanto che egli **può essere messo sotto accusa solo dal Parlamento**, nei casi di alto tradimento o di attentato alla Costituzione stessa. Al fine di garantire al Presidente della Repubblica indipendenza e autonomia è sancito il cosiddetto principio dell'"irresponsabilità presidenziale", in base al quale egli non sarebbe responsabile di fronte alle assemblee parlamentari per gli atti da lui compiuti¹ e non potrebbe, dunque, da queste essere condizionato per il fatto di essere stato eletto da esse. Infatti la responsabilità (politica) degli atti compiuti dal Presidente della Repubblica ricade sui ministri competenti: la "controfirma" rappresenta un requisito di efficacia dell'atto, oltre a significare che l'atto è frutto della collaborazione tra Presidente della Repubblica e ministro.

La Costituzione prevede infine che quando il Presidente non è in grado di svolgere le sue funzioni (per esempio se è gravemente malato oppure se si trova all'estero), queste sono affidate temporaneamente al Presidente del Senato.

1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 89 Cost.).

IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO ITALIANO




Il Governo è formato dal **Presidente del Consiglio** e dai singoli **ministri**; nel loro insieme, essi costituiscono il **Consiglio dei ministri**. Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica, e sceglie i ministri che formeranno il suo Governo.


Una volta formatosi, il Governo deve esporre al Parlamento il programma di ciò che si propone di fare. Il Parlamento decide se dare o no la sua approvazione a tale programma, mediante una votazione. Il Governo non può entrare in carica fino a quando la votazione non è positiva; fino ad allora, i compiti di Governo vengono svolti dai ministri del precedente Governo.

Il Governo deve avere l'approvazione (la fiducia) delle due Camere del Parlamento, altrimenti decade.

La sua funzione principale è **amministrare il Paese**, facendo **eseguire le leggi** emanate dal Parlamento di volta in volta. Può avere poteri legislativi, ma i decreti governativi devono essere comunque approvati dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emissione.



Ogni ministro si occupa di un particolare settore dell'attività dello Stato, come per esempio la Sanità, le Finanze, i Rapporti con l'estero; il numero dei ministri non è fissato dalla legge, ma varia. Nei suoi compiti di direzione amministrativa, il Governo dirige gli uffici e i funzionari che dipendono dallo Stato, occupandosi che essi agiscano con imparzialità, nell'interesse di tutti, giacché per la Costituzione gli impiegati dello Stato sono al servizio della nazione. La Costituzione stabilisce poi l'esistenza di alcuni organi, indipendenti dal potere politico, che hanno il compito di aiutare il Governo (ma anche il Parlamento) nell'esercizio delle sue funzioni in vari settori. Essi sono: in campo economico, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; il Consiglio di Stato, che svolge azione di consulenza in campo giuridico-amministrativo; la Corte dei conti. Quest'ultima si occupa di impedire che vengano emanati dal Governo atti illegittimi ed esercita il controllo sulla gestione del bilancio. Essa interviene soprattutto quando il Governo prende provvedimenti che comportano delle spese non previste dalla legge di bilancio dello Stato approvata annualmente dal Parlamento.



La Magistratura è l'organo dello Stato che detiene il potere giudiziario. Essa si occupa di **amministrare la giustizia**, cioè di giudicare i fatti e i comportamenti che hanno arrecato danno a qualcuno o che sono proibiti dalla legge. Tale compito necessita di essere svolto in piena indipendenza e con una serie di garanzie che tutelino i magistrati dalle possibili ingerenze da parte del potere politico.

Per la nostra Costituzione, la Magistratura è **indipendente**, cioè autonoma rispetto agli altri poteri dello Stato. La Costituzione afferma infatti che la giustizia viene amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati si differenziano per il tipo di funzioni svolte, ma senza una forma di subordinazione gerarchica: un magistrato di grado superiore non può ad esempio imporre la propria volontà a uno di grado inferiore.

I magistrati rispondono del loro operato soltanto al **Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)**, che è l'organo preposto a dirigerli.

Il CSM è un'assemblea di esperti in legge (magistrati, professori di diritto, avvocati), presieduta dal Presidente della Repubblica. I suoi componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati, e per un terzo dal Parlamento. In questo modo la Magistratura, in pratica, si autogoverna.

I membri del CSM rimangono in carica per 4 anni, durante i quali non possono ricoprire altre cariche professionali e politiche.

Spetta al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di assumere, assegnare e trasferire i magistrati, che vengono nominati attraverso un concorso pubblico.

I magistrati possono essere sospesi dal servizio solo dal CSM, sebbene il Ministero della giustizia (che fa parte del Governo) possa promuovere dei procedimenti contro di essi.

La Magistratura non gode solo di alcuni diritti, ma ha anche dei doveri, imposti dalla Costituzione, che mirano a garantire le libertà e i diritti dei cittadini. Per esempio, **i magistrati devono sempre procedere secondo** ciò che prevede **la legge**, non possono agire in modo arbitrario.

Ogni provvedimento preso dai magistrati nei confronti di un cittadino deve avere una motivazione, che la persona in questione ha diritto di conoscere, per potersi difendere nei modi previsti dalla legge. Inoltre, i cittadini possono fare ricorso contro le sentenze e le decisioni dei magistrati, quando ritengono che esse abbiano violato la legge.

I cittadini possono anche rivolgersi a Tribunali speciali quando si ritengono danneggiati da atti amministrativi di enti pubblici. Per esempio, per contestare la bocciatura scolastica di uno studente, ritenuta ingiusta, ci si può rivolgere ai TAR, i **Tribunali Amministrativi Regionali**. Tali tribunali hanno la facoltà di annullare gli atti presi in precedenza dalla Pubblica Amministrazione.


La Repubblica italiana è uno Stato unitario.

Nella Costituzione si afferma però anche il principio del decentramento amministrativo e delle autonomie locali. In tal modo, il Governo centrale trasferisce alcuni poteri agli organi periferici dello Stato, cioè **lo Stato dà alcune competenze alle amministrazioni locali**, alleggerendo il proprio lavoro.

Si crea così un maggiore pluralismo, poiché per le questioni locali ogni ente prende le decisioni che ritiene più adatte alla realtà del luogo.

Inoltre, si fornisce ai cittadini la possibilità di decidere sui problemi a loro più vicini, giacché essi stessi sono chiamati a eleggere gli amministratori locali.

Questa parte della Costituzione si occupa di definire e di organizzare tale decentramento, di attribuire i poteri degli enti locali e di stabilire quali sono gli organi che devono gestire tali poteri.



Quando si parla di Magistratura la parola che per prima viene in mente è indipendenza. Tutte le volte che andiamo nelle scuole, invitati per discutere di giustizia, e i ragazzi ci chiedono di spiegare in parole semplici il suo significato più vero, io mi limito a chiedere loro: preferite un giudice che obbedisca ai potenti o un giudice che non guardi in faccia a nessuno. Tutti rispondono: un giudice che non guardi in faccia a nessuno. È proprio questa l'indipendenza della Magistratura. [...]

La Magistratura deve amministrare la giustizia e nulla più. Non deve invadere i settori di competenza di altri poteri, altrimenti si violerebbe la Costituzione.

(M. Del Gaudio, *A colloquio con la Costituzione*,
SEI, Torino 1995, p. 125)


L'amministrazione della giustizia

Cause civili

I magistrati sono chiamati a giudicare cause civili e cause penali. Sono cause civili quelle in cui si deve decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia sorta tra due parti che hanno interessi contrapposti; come ad esempio quando si tratta di

stabilire a chi spetti un'eredità contesa fra più pretendenti, o di decidere se chi ha subito un danno ha diritto al risarcimento. Chi perde la causa non subisce una condanna, ma è obbligato a riconoscere il diritto del suo antagonista e, di solito, a pagare le spese processuali.

FIG. 1
I diversi gradi della giurisdizione civile e penale del sistema giudiziario italiano.



Le cause penali

Quando si deve giudicare se un cittadino ha violato la legge penale, cioè ha commesso un reato, si svolge un processo penale, nel quale le due parti contrapposte sono lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, che svolge la funzione di accusatore, e il cittadino accusato (o imputato) del reato.

Quando si verifica un reato, qualsiasi cittadino che ne sia a conoscenza deve denunciarlo alla Procura della Repubblica, cioè all'ufficio che provvede all'amministrazione della giustizia nell'ambito di un certo territorio.

Il Pubblico Ministero informato del reato,

invia alla persona sospettata una comunicazione di garanzia per informarla che si sta indagando sul suo conto; quindi, con l'aiuto della polizia giudiziaria, raccoglie le fonti di prova. Contemporaneamente l'avvocato difensore raccoglie elementi per la difesa.

Si svolge quindi un'udienza preliminare, durante la quale il giudice dell'indagine preliminare (GIP), dopo aver ascoltato le due parti, decide i tempi e i modi per la prosecuzione del procedimento. Al termine del dibattimento pubblico, l'organo giudicante decide la sentenza. Entrambe le parti possono ricorrere in appello, chiedendo un giudizio di secondo grado e di terzo grado.



Funzionamento del processo penale.

